

REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE

N...336

OGGETTO: *Ricorso in appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta che ha annullato l'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento n. 292 2011 0003862223000. Affidamento dell'incarico della difesa del CEFPAS all'avv. Giuseppe Ferraro.*

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di maggio, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n° 1,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.

individuato nel Direttore della formazione, Dott. Pier Sergio Caltabiano, giusta indicazione di cui alla nota assessoriale n. 49740 dell'11.06.2013 e normativa ivi richiamata, cui si rinvia, con l'intervento del Direttore amministrativo Avv. Gianluigi Maurizio Amico, procede alla adozione della presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n.833, istitutiva del S.S.N.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n.30;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20 settembre 1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n.20 ed approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14.03.2001 n. 34145;

VISTA la legge regionale 18.4.1981, n. 69;

VISTA la deliberazione 10 giugno 2014, n. 492, con la quale per le motivazioni ivi indicate e a cui si fa espresso rinvio, è stato conferito all'avv. Giuseppe Ferraro, del foro di Caltanissetta, l'incarico di proporre per conto del CEFPAS ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta avverso l'iscrizione a ruolo della cartella n. 292 2011 0003862223000 dell'importo di € 67.912,55 – esclusa la parte per la quale era stato accolto lo sgravio (pari a € 21.497,99) e ad eccezione della somma di € 124,00 per la quale era allora in corso di valutazione da parte dell'Agenzia la richiesta di sgravio – al fine di richiedere l'annullamento integrale del ruolo e la restituzione delle somme già versate entro 30 gg. dalla notifica della suddetta cartella di pagamento, a titolo di sanzione in misura ridotta, con espressa riserva di ripetizione;

CONSIDERATO che con sentenza pronunciata il 24/01/2013, depositata il 30/09/2013 la Commissione Tributaria provinciale di Caltanissetta, in accoglimento del ricorso proposto dal CEFPAS in data 30/06/2011, ha annullato l'iscrizione a ruolo dell'Agenzia delle Entrate di cui alla cartella n. 292 2011 0003862223000 della SERIT SICILIA, notificata il 5/05/2011, disponendo il rimborso in favore del CEFPAS delle somme dallo stesso versate in esecuzione di

quanto richiesto con la succitata cartella di pagamento, e condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.250,00 in favore del CEFPAS;

VISTO il ricorso in appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la suindicata sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta che ha annullato l'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento n. 292 2011 0003862223000, notificato all'avv. Giuseppe Ferraro in data 18 marzo 2014;

CONSIDERATO che per resistere al suddetto appello occorre depositare le controdeduzioni entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica;

RAVVISATA l'opportunità di affidare, anche nel suddetto giudizio di appello innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, l'incarico di rappresentare e difendere il CEFPAS all'avv. Giuseppe Ferraro del foro di Caltanissetta, che interpellato si è dichiarato disposto ad accettare l'incarico, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Caltanissetta, via Malta n. 73;

RICHIAMATA la determinazione n. 4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più per prestazione o modalità organizzativa, conseguendone che alla presente fattispecie non si applica il D.Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), entrata in vigore il 2/02/2013, il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico;

VISTO al riguardo il preventivo di parcella presentato dall'avv. Giuseppe Ferraro per il giudizio di appello in argomento e introitato al n. 4152 del protocollo del Centro in data 17/04/2014, formulato sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, con applicazione di una riduzione del 24,95% secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del succitato D.M. 55/2014, dell'importo di € 6.675,00 comprendente competenze e onorari per la fase di studio, per la fase introduttiva, per la fase di istruttoria e/o trattazione e per la fase decisionale, oltre contributo 4% CNF e IVA 22%;

SENTITO telefonicamente il suddetto legale, il quale si è reso disponibile ad applicare la riduzione massima del 50% rispetto ai valori medi, prevista dal citato art. 4, comma 1 del D.M. 55/2014;

DATO ATTO, quindi, che il compenso da corrispondere all'avv. Giuseppe Ferraro è così determinato:

- fase di studio della controversia € 1.215,00
- fase introduttiva del giudizio € 573,00
- fase istruttoria e/o di trattazione € 405,00
- fase decisionale € 1.985,00,

pari a complessivi € 4.178,00 oltre spese generali (15% sul compenso totale) pari ad € 626,70, Cassa Avvocati (4%) pari a € 192,19 e IVA per € 1.099,32, per un totale liquidabile di € 6.096,21, al lordo della ritenuta d'acconto;

RITENUTO di autorizzare la suddetta spesa che trova capienza nel pertinente conto del bilancio del centro, atteso che al pagamento della stessa si provvederà con separato atto a conclusione delle prestazioni professionali effettivamente rese e a seguito di emissione di regolare fattura;

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per questioni di urgenza connesse al rispetto dei termini procedurali;

con l'assistenza del Direttore amministrativo, il quale esprime parere favorevole,

DELIBERA

- Conferire, per le ragioni di cui in premessa, all'avv. Giuseppe Ferraro del foro di Caltanissetta, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in Caltanissetta, via Malta n. 73, l'incarico di rappresentare e difendere il CEFPAS nel giudizio di appello notificato in data 18 marzo 2014 da parte dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta che ha annullato l'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento n. 292 2011 0003862223000.
- Autorizzare la spesa di € 6.096,21 al lordo della ritenuta d'acconto, determinata sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, con applicazione della riduzione massima del 50 % secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del succitato D.M. 55/2014, al cui pagamento si provvederà con separato atto a conclusione delle prestazioni professionali effettivamente rese e a seguito di emissione di regolare fattura.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Gianluigi M. Amico)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE
(Dott. Pier Sergio Caltabiano)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal 09-5-14 al 26-5-14 e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, li 27-5-14

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

